



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Determina Repertorio n. 98/2016

prot. n. 0002592 del 25/11/2016

LA DIRIGENTE

PREMESSO che :

- Con determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- Con Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di *prorogatio* di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui Filomena Albano assume l'incarico di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- con decreto del Garante n. 103/2015 prot. 4517 del 19/11/2015 è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016;

VISTO il decreto del Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la dottoressa Cristiana CORINALDESI - Dirigente di seconda fascia, è stata comandata con decreto del 12 maggio 2016 di concerto tra il Ministero della Giustizia e l'Autorità Garante con decorrenza immediata, per assumere le funzioni di dirigente Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - è delegata alla gestione delle risorse economico – finanziarie in dotazione all'Ufficio e all'esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, senza limiti di oggetto e di importo, fino alla data di cessazione del provvedimento annuale di comando, salvo successivo rinnovo, ai sensi degli articoli 5, commi 2 e 3, lettera c) e 11 comma 3, del DPCM 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 112”;

VISTO l'Ordine nr. Id. 586066 in data 01/02/2013 con il quale l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha aderito alla Convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.A. e la TELECOM ITALIA S.p.A. – Convenzione “Telefonia mobile 5” – per la prestazione dei servizi di telefonia mobile, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388;

CONSIDERATO che sul contratto in essere n. 888010759098 stipulato in adesione alla predetta Convenzione di telefonia mobile 5 sono state acquistate una serie di utenze telefoniche e servizi connessi per il personale AGIA;



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

CONSIDERATO che la Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile 5 è stata sostituita dalla Convenzione telefonia mobile 6 stipulata, sempre, tra la CONSIP S.p.A. e TELECOM ITALIA S.p.A. per la prestazione a favore delle Amministrazioni pubbliche di una serie di servizi come servizi di telefonia mobile, SMS/MMS e funzioni associate; servizi di trasmissione dati, servizi di messaggistica e posta elettronica in mobilità, fornitura di SIM e noleggio di terminali radiomobili di diverse categorie;

RAVVISATA pertanto la necessità di effettuare la migrazione delle utenze attive e servizi connessi dalla precedente convenzione “Telefonia mobile 5” alla nuova convezione “Telefonia mobile 6” ;

CONSIDERATO che il suddetto passaggio alla nuova convenzione di telefonia mobile 6 rappresenta anche una occasione per individuare le utenze telefoniche, tuttora attive sul contratto n. 888010759098, da far migrare alla nuova convenzione mobile 6 e, quelle, di cui chiedere la cessazione per ragioni di economicità dell’azione amministrativa perché non più funzionali alle esigenze dell’Autorità garante;

VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, che dispone che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni o servizi comparabili con quelli oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n.101”;

VERIFICATO, attraverso la consultazione del sito web www.acquistinretepa.it, che alla data odierna :

- è attiva la convenzione CONSIP “Telefonia mobile 6” che prevede nel catalogo il servizio di migrazione utenze e servizi dalla precedente convenzione “Telefonia mobile 5” alla nuova convenzione “Telefonia mobile 6”;

RITENUTO opportuno aderire alla predetta convenzione;

VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

DETERMINA

- di aderire alla Convenzione “telefonia mobile 6” stipulata tra la CONSIP S.p.A. e la TELECOM ITALIA S.p.A. e di inviare, attraverso il portale acquisti in rete, apposito ordine diretto di acquisto (ODA) per la migrazione delle utenze e servizi attivi sul contratto n.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

888010759098 intestato all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza dalla precedente convenzione “Telefonia mobile 5” alla vigente convenzione “Telefonia mobile 6”;

- di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Cristiana Corinaldesi, Coordinatrice dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- di quantificare il valore del contratto in un importo che si stima inferiore a euro 40.000, Iva esclusa;
- di stipulare il contratto secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; eventuali comunicazioni con l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail : affarigeneral@garanteinfanzia.org;
- di liquidare il corrispettivo pattuito su presentazione di regolare fattura e previa verifica di conformità all'ordine dei servizi eseguiti a favore dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Roma, 25 novembre 2016

La dirigente dell'Ufficio
Cristiana Corinaldesi